



COMUNE DI CORI

REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI

TA.R.S.U.

Approvato con deliberazione di C.C. 13/03/1995, n. 30

Modificato con deliberazione di C.C. 04/04/1997, n. 30

Modificato con deliberazione di C.C. 03/03/2005, n. 04

Modificato con deliberazione del C.S. 30/03/2007, n. 12

SOMMARIO

SOMMARIO	pag. 2
ART. 1 – <i>Tassa Rifiuti Solidi Urbani</i>	pag. 3
ART. 2 – <i>Zone di raccolta</i>	pag. 3
ART. 3 – <i>Oggetto della tassa</i>	pag. 3
ART. 4 – <i>Immobili soggetti alla tassa</i>	pag. 4
ART. 5 – <i>Soggetti passivi</i>	pag. 4
ART. 6 – <i>Obbligatorietà alla tassa</i>	pag. 4
ART. 7 – <i>Tassa giornaliera</i>	pag. 5
ART. 8 – <i>Obbligatorietà alla tassa giornaliera</i>	pag. 5
ART. 9 – <i>Determinazione delle tariffe</i>	pag. 5
ART. 10 – <i>Coefficienti tariffari</i>	pag. 5
ART. 11 – <i>Categorie tariffarie</i>	pag. 6
ART. 11 bis – <i>Smaltimento rifiuti speciali</i>	pag. 6
ART. 12 – <i>Decorrenza</i>	pag. 7
ART. 13 – <i>Cessazione</i>	pag. 7
ART. 14 – <i>Esenzioni</i>	pag. 7
ART. 15 – <i>Esoneri</i>	pag. 7
ART. 16 – <i>Agevolazioni</i>	pag. 8
ART. 17 – <i>Normativa denuncia</i>	pag. 8
ART. 18 – <i>Denuncia</i>	pag. 8
ART. 19 – <i>Accertamenti</i>	pag. 8
ART. 20 – <i>Il funzionario responsabile</i>	pag. 9
ART. 21 – <i>Ricorsi</i>	pag. 9
ART. 22 – <i>Violazioni e sanzioni</i>	pag. 9
ART. 23 – <i>Rinvio alle fonti di legge</i>	pag. 9
ART. 24 – <i>Entrata in vigore</i>	pag. 9

CAPO I

ISTITUZIONE DELLA TASSA

Art. 1 – Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

1. E' istituita nel Comune di Cori la tassa per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, di cui all'art. 2, 3° co., n. 1, del D.P.R. 10/09/1982, n. 915, ed equiparati, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, ed in genere degli ordinari rifiuti provenienti dai fabbricati, qualunque sia l'uso cui gli stessi vengano adibiti, nonché dalle aree scoperte, indicate al co. 3 del presente articolo, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi di legge. Sono fatte salve le esclusioni previste dall'art. 62 del menzionato D.Lgs. n. 507 del 1993.
2. La tassa è annuale e viene riscossa in base ad apposita tariffa da commisurare alla superficie dei locali e delle aree serviti ed all'uso cui i medesimi sono destinati.
3. Per le aree scoperte, a qualsiasi uso adibite (campeggi, spazi per distributori di carburante, sale da ballo), così come per qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, dove possono prodursi rifiuti, si applicano le riduzioni di superficie previste dalla legge.
4. La tassa è altresì dovuta per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, sempre che siano situati nella zona servita o almeno vi si trovi la strada di accesso

Art. 2 – Zone di raccolta

1. Ai fini dell'applicazione della tassa, tenuto conto, in via principale, delle zone del territorio comunale in cui è attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, vanno comunque considerati i limiti della zona di raccolta obbligatoria (centro abitato, frazioni ed altri nuclei abitati), compresi i centri commerciali e produttivi integrati, rientranti nel perimetro determinato ai sensi degli artt. 3 e 8 del D.P.R. n. 915 del 1982, ed indicati nel regolamento del servizio di nettezza urbana.
2. Analogamente sono assoggettate al tributo le zone con insediamenti sparsi, cui, per espressa disposizione regolamentare, viene esteso il servizio medesimo.
3. Nelle zone nelle quali non viene effettuata la raccolta in regime di privativa, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed equiparati nei contenitori vicini, ed a corrispondere la tassa in misura ridotta alle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

misura della tariffa ridotta	distanza dal contenitore più vicino
40%	da 300 a 500 m.
30%	da 500 a 1000 m.
20%	oltre 1000 m.
4. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nei successivi artt. 16, 16 bis e 16 ter, è consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente nel limite massimo complessivo del 90% della tariffa ordinaria.

Art. 3 – Oggetto della tassa

1. La tassa ha per oggetto le prestazioni fornite dal Comune in ordine allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, nelle varie fasi (conferimento, raccolta, trasporto e trattamento o eliminazione) in cui il servizio relativo si articola, con particolare riguardo allo smaltimento degli ordinari rifiuti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in

genere, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale in cui è istituito ed attivato il servizio medesimo, ai sensi dell'art. 58 e segg. Del D.Lgs. n. 507 del 1993.

Art. 4 – Immobili soggetti alla tassa

1. In particolare sono soggetti alla tassa:

A. tutti i vani interni all'ingresso delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine ecc.) quanto se accessori (anticamere, ripostigli ecc.) nonché le dipendenze, anche se separate dal corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) comprese le pertinenze che servono al suo migliore uso (atrii, cortili, scale ecc.) per le quali saranno applicate riduzioni di superfici per particolari condizioni d'uso, ai sensi di legge;

B. tutti i vani, principali ed accessori, adibiti a studi professionali di qualunque specie, ad uffici commerciali, industriali e simili, ad istituti di credito e di assicurazione, ad uffici di servizi pubblici esercitati da privati, a studi fotografici, agenzie di affari;

C. tutti i vani adibiti a negozio, edicola, chioschi ed a botteghe artigiane, nonché quelli destinati a servizi di igiene della persona e domestici (alberghi diurni, istituti d'igiene e di bellezza, barbieri, manicure, parrucchieri, pedicure, lavanderie, stirerie, tintorie e servizi simili), i posteggi di biciclette, di autovetture, di vetture a trazione animale, ubicati in locali coperti;

D. tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di albergo, pensione e casa di cura;

E. tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di locanda, di bar, di caffè, di pasticceria, di sala da tè, di latteria, di gelateria e simili;

F. tutti i vani principali ed accessori adibiti a teatro, cinematografo, circolo di ritrovo, sala da ballo e a locale di divertimento in genere;

G. tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di attività educative, di istruzione, sportiva, ad attività sindacale e politica;

H. tutti i vani principali ed accessori destinati a stabilimenti industriali e a laboratori artigiani, a magazzini, a depositi, ad autorimesse e autostazioni, con esclusione dei locali in cui per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, al cui smaltimento è tenuto il produttore medesimo;

I. tutti i vani principali ed accessori dei pubblici edifici, degli istituti di ricovero e di religione, degli ospizi, delle caserme, delle stazioni ferroviarie ed autofilotrannviarie nonché i locali degli istituti aventi scopi di assistenza o svolgenti attività umanitarie;

J. tutti gli altri vani esistenti in qualunque tipo di costruzione stabilmente affissa al suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, comprese le aree coperte, i capannoni, le tettoie e simili;

K. tutte le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a distributori di carburante, nonché qualsiasi altra area scoperta, salve le riduzioni di superficie previste dalla legge.

Art. 5 – Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, di nazionalità italiana o straniera, detenga od occupi, oltre alle aree indicate all'art. 1, locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nei limiti della zona di raccolta obbligatoria.

Art. 6 – Obbligatorietà alla tassa

1. Per le abitazioni la tassa è accertata nei confronti del capo famiglia, rimanendo, tuttavia, obbligati solidalmente al pagamento tutti i componenti il nucleo familiare.

2. Per gli esercizi pubblici ed i centri commerciali integrati la tassa è accertata nei confronti dei titolari ovvero dei gestori, nel caso di locazione, con vincoli di solidarietà tra coloro che usano in comune i locali di cui trattasi.

3. Per gli enti, società ed associazioni aventi personalità giuridica, la tassa è accertata nei confronti dei loro legali rappresentanti o amministratori, tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.

4. Per i comitati e le associazioni non riconosciute legalmente l'accertamento della tassa è effettuato nei confronti dei soggetti che li rappresentano, presiedono o dirigono, con vincolo di solidarietà.

5. Per le parti comuni del condominio, degli edifici in multiproprietà e di centri commerciali integrati che possono produrre rifiuti, la tassa è accertata, nel primo caso, nei confronti dell'amministratore o degli occupanti, con le modalità previste dalla legge (art. 63, co. 2), salvo l'obbligo di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Nelle altre due ipotesi, la tassa è accertata nei confronti del soggetto che gestisce i servizi comuni, salvi gli obblighi di coloro che occupano detengono aree e locali in modo esclusivo.

Art. 7 – Tassa giornaliera

1. E' istituita la tassa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti da coloro che occupano o detengono, anche senza autorizzazione, per un tempo inferiore a sei mesi e non ricorrentemente, locali o aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

Art. 8 – Obbligatorietà alla tassa giornaliera

1. La tassa, determinata ai sensi dell'art. 77, co. 2, del d.lgs. n. 507 del 1993, con la maggiorazione del trenta per cento (30%), è accertata nei confronti dell'occupante, tenuto all'obbligo della denuncia, obbligo assolto con il pagamento della tassa da corrispondere con le modalità prescritte dalla legge.

CAPO II TARIFFE

Art. 9 – Determinazione delle tariffe

1. Entro il 31 ottobre il Consiglio Comunale delibera le tariffe per l'anno successivo, in modo da conseguire il pareggio tra il gettito complessivo della tassa ed il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, determinato in base al disposto dell'art. 61, co. 2 del d.lgs. n. 507 del 1993.

2. In deroga a quanto previsto dell'art. 61 co. 3 bis, del d.lgs. n. 507 del 1993, ai sensi dell'art. 31, co. 23 della l. 448 del 1998 e ss. mm., nella determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana si considera l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 10 – Coefficienti tariffari

1. La tassa, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare è fissata in relazione al costo dello smaltimento e alla quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, di rifiuti producibili nei locali, tenuto altresì conto della loro destinazione o del tipo di loro utilizzazione.

2. Ai fini della determinazione delle singole tariffe, atteso il limite di copertura prescelto a termini di legge, il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata* sarà moltiplicato per i coefficienti di produttività di seguito indicati:

A. ABITAZIONI	1,21
B. UFFICI, STUDI PROFESSIONALI, BANCHE	2,00
C. STABILIMENTI, OLEIFICI, OPIFICI INDUSTRIALI	3,46

D. NEGOZI, PUBBLICHE RIMESSE, DEPOSITI	2,42
E. ALBERGHI, RISTORANTI, BAR	3,89
F. COLLEGI, CONVITTI, PENSIONI	1,57
G. ASSOCIAZIONI SPORTIVE, SCUOLE	0,31
H. DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, CAMPEGGI	1,67
I. BOX, CANTINE	0,29

*Il costo è il quoziente ottenuto dal rapporto tra il totale dei costi del servizio sul totale delle superfici imponibili, e cioè, per il 2005, € 1.018.000/mq.531.473=1,91. moltiplicando il Costo Unitario CU (1,91) per il Fattore Potenziale di Produttività K (coefficienti elencati) si ottiene la tariffa.

3. Agli effetti della liquidazione della tassa le frazioni di superficie pari o superiori a mq. 5 verranno arrotondate a mq. 10 per eccesso, quelle inferiori saranno trascurate.

Art. 11 – Categorie tariffarie

1. Agli effetti delle aliquote di tassazione ed in rapporto all'uso cui sono state adibiti, i locali, le costruzioni e le aree sono classificati come segue:

- A. Musei, archivi, biblioteche ed altri locali destinati allo svolgimento istituzionale di attività culturali, politiche e religiose;
- B. Locali ad uso abitativo;
- C. Edifici scolastici pubblici e privati, locali ed aree adibiti ad attività terziarie e direzionali, uffici pubblici, studi professionali e uffici commerciali;
- D. Teatri, cinematografi, circoli sportivi e ricreativi, palestre, aree adibite a sale da ballo;
- E. Alberghi, locande, pensioni, collegi, convitti, istituti assistenziali e case di riposo e di cura;
- F. Centri commerciali integrati, complessi commerciali all'ingrosso, supermercati, ipermercati;
- G. Pubblici esercizi, esercizi commerciali, locali di vendita al dettaglio, negozi di generi alimentari, pescherie, negozi di frutta e verdura;
- H. Stabilimenti industriali, opifici, laboratori e botteghe artigianali, con esclusione delle superfici non tassabili ai sensi di legge;
- I. Magazzini, locali di deposito, autorimesse e simili;
- J. Sale da ballo all'aperto, campeggi, stabilimenti balneari, complessi attrezzati per il divertimento, aree occupate da banchi di vendita all'aperto in modo ricorrente e non temporaneo;
- K. Aree e spazi pubblici o gravati da servitù di pubblico passaggio occupati da banchi di vendita all'aperto in modo temporaneo e non ricorrente.

2. Per i locali e le costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli sopra indicati, nonché per qualsiasi area scoperta di proprietà privata dove possono prodursi rifiuti, si applica la tariffa stabilita per la voce più rispondente all'uso effettivo.

3. Quando uno stesso locale o area è destinato a più usi, si applicano le corrispondenti tariffe in rapporto alle superfici adibite ai rispettivi usi.

4. Per gli immobili destinati a civili abitazioni in cui è svolta attività economica e/o professionale, si applica la tariffa prevista per la specifica attività o per la voce più rispondente all'utilizzazione, commisurata alla superficie dei locali all'uopo destinati.

5. Quando, nel caso di più usi, risulta impossibile discriminare le superfici ad essi adibiti, per promiscuità d'uso e/o per usi alternati in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tassa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.

Art. 11 bis – Smaltimento rifiuti speciali

1. 1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere

a proprie spese i produttori stesi in base alle norme vigenti, come stabilito dall'art. 62, co. 3, del d.lgs. 507/93.

2. Per le attività che producono rifiuti speciali non pericolosi, elencati alla deliberazione di C.C. 29/05/1998, n. 31, i rifiuti sono assimilati, ai fini del conferimento al servizio pubblico e dell'applicazione della tassa, ai rifiuti urbani.

Art. 12 – Decorrenza

1. L'applicazione della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

2. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree assoggettati a tributo da diritto, a seguito di denuncia dell'interessato e di accertamento d'ufficio, all'abbuono con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia.

Art. 13 – Cessazione

1. Il cambio di alloggio o di locali durante il corso dell'anno da diritto allo sgravio, a termini di legge, sempre che sia stata presentata la denuncia e salvi gli accertamenti d'ufficio.

CAPO III ESENZIONI

Art. 14 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento della tassa coloro che occupano o detengono locali ed aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché, infine, risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, sempre che ne sia stata fatta regolare denuncia.

2. Non sono pertanto assoggettabili:

- A. Gli edifici del Comune;
- B. Gli edifici adibiti al culto pubblico;
- C. I locali e le aree di cui non sia possibile l'utilizzazione e per motivi di stabilità o per il precario stato di conservazione (o altro);
- D. Le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili o di utenze (gas, acqua, energia elettrica).

3. Sono, altresì, esclusi dalla tassazione:

- A. Le aree di servizio ed i locali delle Ferrovie dello Stato (eventualmente anche quelli degli aeroporti) riguardo ai quali non vi è l'obbligo del conferimento;
- B. I locali e le aree di servizio dei reparti ospedalieri ove si producano rifiuti speciali, tossici e nocivi;
- C. I locali e le aree di servizio del pubblico macello.

Art. 15 – Esoneri

1. Possono essere esentati dalla tassa gli alloggi di tipo popolare costituiti da un solo vano, se destinati ad uso esclusivo di abitazione, nonché i locali adibiti ad uso abitativo per i nuclei familiari privi di altri redditi oltre la pensione al minimo o famiglie indigenti già assistite dal Comune.

2. Gli esoneri dovranno essere disposti, di anno in anno, con deliberazione della Giunta Municipale, ed il loro ammontare è iscritto al bilancio come autorizzazione di spesa, assicurando

la copertura relativa con risorse diverse da specificare all'atto dell'adozione della deliberazione medesima.

Art. 16 – Agevolazioni

1. Richiamate le agevolazioni tariffarie per particolari condizioni d'uso, di cui all'art. 66 del d.lgs. 507/1993, le tariffe unitarie per le abitazioni ed i locali di cui ai commi 3 e 4 del predetto articolo, sono ridotte di un terzo.
2. La tariffa unitaria delle abitazioni occupate da nuclei familiari monocomponenti, di età uguale o superiore a 65 anni al 1 Gennaio dell'annualità soggetta a tassazione, è ridotta dell'85%.

CAPO IV ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 17 – Normativa denuncia

1. Per le denunce degli utenti si osservano le disposizioni di cui all'art. 70 del D.lgs. n. 507 del 1993.

Art. 18 – Denuncia

1. Tutti coloro che, ai termini del presente regolamento siano tenuti al pagamento della tassa, devono, entro il 20 gennaio successivo al giorno in occupano o detengono locali ed aree a qualsiasi uso adibiti, farne denuncia all'Ufficio comunale che ne rilascia ricevuta.
2. L'obbligo della denuncia sussiste anche nei confronti dei contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di esenzione della tassa.
3. La denuncia debitamente sottoscritta, va stilata sugli appositi moduli forniti gratuitamente dall'Amministrazione e deve contenere cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita dell'utente e, comunque, gli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza che occupano l'immobile di residenza; ed ancora: il preciso recapito nonché l'ubicazione dei locali, la loro destinazione, l'esatta superficie, nonché la loro ripartizione interna. gli identificativi catastali
4. Dovrà inoltre contenere l'indicazione della data di inizio dell'occupazione dei locali.
5. Per gli immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione la dichiarazione, contenente analoghi elementi, è sottoscritta e presentata dal rappresentante legale o negoziale.

Art. 19 – Accertamenti

1. L'Amministrazione comunale ha facoltà di eseguire, in qualunque tempo, accertamenti d'ufficio, indipendentemente dall'obbligo della denuncia, osservare le norme vigenti in materia.
2. A tale effetto il Comune ha il diritto di:
 - A. Esigere, dopo motivato invito, dai proprietari degli immobili le indicazioni che ritenga necessarie ai fini impositivi;
 - B. Invitare i contribuenti ed eventualmente i proprietari di stabili a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
 - C. Accedere, in caso di mancato adempimento alle richieste di cui alle lett. A. e B., con agenti di polizia urbana o con i dipendenti dell'ufficio comunale competente, muniti di autorizzazione del Sindaco e con avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, nei locali, al solo fine di procedere alla loro misurazione ed alla rilevazione della destinazione.

Art. 20 – Il Funzionario responsabile

1. Un funzionario, appartenente ai ruoli organici comunali, nominato con deliberazione di Giunta Municipale, è responsabile dell'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale intesa all'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati.
2. Ad esso spettano tutti i relativi poteri previsti dalla legge in materia.

Art. 21 – Ricorsi

1. Avverso l'accertamento della tassa l'interessato può ricorrere alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio e contro la decisione di questa alla competente Commissione tributaria regionale di cui all'art. 1 del D.lgs. 31/12/1992, n. 545, entro 60 giorni dalla data di notifica della decisione sul ricorso, giuste disposizioni sul processo tributario contenute del D.lgs. 31/12/1992, n. 546
2. Avverso la sentenza di quest'ultimo organo può essere proposto ricorso per cassazione (art. 62 del predetto ultimo decreto) e per revocazione (art. 64 successivo).

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 – Violazioni e sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 106 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 03/03/1934, n. 383, richiamati in vigore dalla legge 08/06/1990, n. 142, sulle autonomie locali e quelle contenute della legge 24/11/1981, n. 689.
2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie a tutte le fattispecie di inadempienza si fa riferimento al "Regolamento per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni tributarie – Ravvedimento ed accertamento con adesione" approvato con deliberazione di CC 26/11/1998, n. 68.
3. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del cinque per cento (5%) annuo con maturazione giornaliera dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 23 – Rinvio alle fonti di legge

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge e di regolamenti generali in materia.

Art. 24 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito e ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione.